Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 2032.
Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni dei patrimoni destinati a fini di culto, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno e per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, è sostituito il seguente:

« Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i Consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lettera *a*), capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.

« Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda la erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.

« Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente articolo, s'intendono soltanto le somme espressamente offerte e riscosse per la fabbrica della chiesa ».

Art. 2. — All'art. 34 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« La costituzione di nuove fabbricerie è facoltativa a giudizio dell'ordinario diocesano.

« Per altro, salvo il disposto del quinto comma del presente articolo, tutte le fabbricerie, dovunque costituite, comprese quelle già disciplinate da disposizioni in vigore negli Stati preesistenti all'unificazione del Regno e quelle posteriori al Concordato, sono sottoposte alle norme della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento.

« Le singole fabbricerie possono essere rette da particolari regolamenti redatti in conformità delle norme indicate nel precedente comma ed approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'ordinario diocesano.

« Alle predette norme devono essere, ove occorra, coordinati, mediante opportuna revisione, gli speciali regolamenti ora in vigore

« Non sono considerate come fabbricerie, agli effetti della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento, le commissioni

che coadiuvano, senza voto deliberativo, l'ordinario diocesano o il parrocco o il rettore, quali amministratori delle rispettive chiese, nonchè le deputazioni dei capitoli, composte esclusivamente di ecclesiastici ».

« L'ordinario diocesano può proporre, nei congrui casi, il raggruppamento di più fabbricerie, ai termini dell'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e la soppressione delle fabbricerie delle chiese che non dispongano di beni patrimoniali redditizi per la fabbrica.

« I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno ».

Art. 3. — All'art. 35 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« Le fabbricerie sono composte di almeno cinque e non più di sette membri.

« Le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale sono sempre composte di sette membri.

« Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento, od anche separatamente, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'ordinario diocesano.

« Salvo quanto dispone il successivo art. 47, circa le attribuzioni di vigilanza e tutela spettanti all'ordinario diocesano, fa parte di diritto della fabbriceria, per le chiese cattedrali, un rappresentante dell'ordinario medesimo, da lui liberamente nominato, e, per le altre, il parroco o il rettore, secondo che si tratti di chiesa parrocchiale o semplice.

« Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe del Comune professanti la religione cattolica e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale, e con decreto del Prefetto della Provincia per le altre.

« Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale, quattro dei componenti sono scelti dal Prefetto, sentito l'ordinario diocesano, e due sono designati dall'ordinario diocesano.

« Per le altre fabbricerie tutti i componenti non di diritto sono nominati su proposta dell'ordinario diocesano.

« Il presidente della fabbriceria è nominato fra i membri della medesima, compresi quelli di diritto, con decreto del Ministro per l'interno o del Prefetto, secondo la competenza stabilita nel quinto comma del presente articolo.

« Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali dichiarate monumento nazionale, alla scelta del presidente provvede direttamente il Ministro per l'interno; per tutte le altre fabbricerie il presidente è proposto dall'ordinario diocesano.

« La fabbriceria nomina nel proprio seno un tesoriere.

« Tutti i membri non di diritto, compresi il presidente e il tesoriere, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

« Tutti i componenti prestano l'opera loro gratuitamente ».

Art. 4. — Gli articoli 37 e 38 del citato regolamento sono abrogati.

Art. 5. — All'art. 39 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« Spetta alla fabbriceria:

« *a*) promuovere dal rappresentante giuridico della chiesa la tutela dei diritti relativ. ai beni destinati alla fabbrica della chiesa stessa;

« *b*) provvedere, entro i limiti dei mezzi disponibili, alle spese di manutenzione, restauro, assicurazione, decorazione e abbellimento della chiesa, del campanile e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e alle spese per l'organo, il pulpito, i confessionali, le campane e l'eventuale impianto del loro azionamento elettrico, i banchi e altre suppellettili della chiesa e della sagrestia, e a tutte quelle altre spese che, secondo lo speciale regolamento della fabbriceria o le consuetudini locali o in base a particolari fondazioni, debbano gravare sui fondi destinati alla fabbrica.

« E' esclusa ogni ingerenza della fabbriceria nella erogazione delle rendite patrimoniali destinate per statuto o consuetudine o per volontà di fondatori o benefattori a spese di ufficiatura e di culto.

« Dette rendite debbono figurare nel bilancio fra le partite di giro ed essere annualmente versate, secondo i casi, all'ordinario diocesano o al parroco o rettore della chiesa per l'erogazione.

« Delle rendite con destinazione indeterminata o promiscua deve essere conservata per i fini di culto ed erogata a norma del precedente comma la quota media percentuale effettivamente impiegata per gli scopi predetti, secondo le risultanze dei conti consuntivi resi dalla data dell'entrata in vigore del Concordato al 31 dicembre 1934 ».

Art. 6. — Alla lettera *a*) dell'art. 40 del citato regolamento, dopo le parole « quanto manuali » sono aggiunte le seguenti parole « e le offerte per il culto ».

Art. 7. — L'art. 42 del citato regolamento è abrogato.

Art. 8. — All'art. 43 del citato regolamento sono sostituiti i due articoli seguenti:

« Art. 43. — Il presidente forma e sottopone al Consiglio il bilancio preventivo, provvede alla erogazione delle spese iscritte in bilancio e di quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato dalla fabbriceria, esegue le deliberazioni di quest'ultima e prende di sua iniziativa quelle di urgenza, salvo a riferirne per la ratifica nella prima adunanza successiva alla fabbriceria.

« Spetta all'ordinario diocesano, parroco, rettore o altro sacerdote legittimamente preposto alla chiesa, di provvedere alla tutela dei diritti relativi ai beni della chiesa e di compiere gli atti conservativi di tali diritti, presi, ove occorra, per i beni amministrati a norma dell'art. 33 del presente regolamento, dalla fabbriceria, gli opportuni accordi con la fabbriceria medesima.

« Il bilancio preventivo è formato ogni tre anni, quando la rendita patrimoniale netta destinata alla fabbrica della chiesa sia inferiore a L. 30.000 annue; è formato annualmente, quando la rendita raggiunga il limite predetto ».

« Art. 43-*bis*. — Il presidente convoca la fabbriceria tutte le volte che lo reputi necessario o quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

« I fabbricieri sono tenuti ad intervenire alle adunanze.

« Quando, senza giustificato motivo, non intervengano per tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e devono essere sostituiti ».

Art. 9. — Nel primo comma dell'art. 44 del citato regolamento alle parole: « appartenenti alla chiesa », sono sostituite le seguenti parole: « amministrati dalla fabbriceria, a norma dell'art. 33 ».

Art. 10. — Alla disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 45 del citato regolamento è sostituita la seguente:

« *a*) delibera al principio di ogni triennio oppure ogni anno, seconda la distinzione di cui nel terzo comma dell'art. 43, il bilancio preventivo ed annualmente il conto consuntivo ».

Allo stesso art. 45 è aggiunto il seguente comma:

« Le nuove opere che non siano di ordinaria manutenzione debbono essere deliberate col voto favorevole del rappresentante dell'ordinario diocesano o del parroco o del rettore, secondo che si tratti di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice ».

Art. 11. — All'art. 46 del citato regolamento è sostituito il seguente:

« Il presidente della fabbriceria presenta al Prefetto della Provincia in triplice esemplare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, non appena deliberati dalla fabbriceria.

« Il Prefetto li comunica per il parere e le eventuali osservazioni all'ordinario diocesano e provvede su di essi e sulle osservazioni eventualmente presentate dall'ordinario predetto.

« Qualora il Prefetto ritenga di dovere apportare variazioni al bilancio o al conto, ne dà preventiva notizia, oltre che alla fabbriceria, anche all'ordinario diocesano per i suoi eventuali rilievi.

« Copia del bilancio e del conto, dopo approvati dal Prefetto, è inviata dalla Prefettura all'ordinario diocesano.

« Contro il provvedimento prefettizio è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo ».

Art. 12. — Negli articoli 48, secondo comma, e 49, primo comma, del citato regolamento, alle parole: « d'intesa con l'Autorità ecclesiastica », sono sostituite le parole: « sentita l'Autorità ecclesiastica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 167. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **2033**.

Modifiche all'art. 5 del R. decreto 20 luglio 1934-XIII, n. 1301, relativo all'assegnazione dei premi a favore dei produttori di pellicole cinematografiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320;

Visto l'art. 5 del R decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301;

Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 5 del R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301, è modificato come segue:

« A partire dall'esercizio finanziario 1934-1935 l'assegnazione dei premi di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, sarà fatta entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario a favore dei produttori delle pellicole nazionali riconosciute meritevoli, che siano state proiettate per la prima volta nelle sale cinematografiche del Regno, nel periodo che va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2034.
Autorizzazione al comune di Chieti ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 295, col quale il comune di Chieti fu autorizzato a riscuotere, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *D*;
Vista la domanda avanzata dal detto Comune per ottenere la proroga di tale autorizzazione;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Chieti è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1937, le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 166. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. 2035.
Autorizzazione al comune di Agrigento ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe D.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Agrigento per avvalersi della disposizione suaccennata;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comune di Agrigento è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 165. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1935-XIII, n. 2036.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria dell'Immacolata Concezione », in Caccamo (Palermo).

N. 2036. R. decreto 25 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Collegio di Maria dell'Immacolata Concezione », con sede in Caccamo (provincia di Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2037.
Accettazione della donazione fatta allo Stato della raccolta degli ori di Filottrano (Ancona).

N. 2037. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione disposta dal prof. Achille Boari fu Antonio, in favore dello Stato della raccolta degli óri di Filottrano (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2038.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte applicata all'industria « Giuseppe Giovagnoli » di Sansepolcro.

N. 2038. R. decreto 4 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola d'arte applicata all'industria « Giuseppe Giovagnoli » di Sansepolcro e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1935-XIV.
Valutazione del reddito dominicale dei terreni per l'anno 1936.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

Articolo unico. — La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito dell'anno 1936, si effettuerà moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(6069)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1935-XIV.
Disposizioni concernenti la cattura dei colombi torraioli in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta del prefetto di Bologna;
Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il prefetto di Bologna è autorizzato a ridurre, nel modo che riterrà meglio adatto e presi accordi con la Commissione venatoria provinciale, il numero dei colombi torraioli, moltiplicatisi nella detta città in modo da riuscire dannosi agli stabili nei quali detti colombi nidificano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bologna.

Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(6071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	111189	549,50	*Pietrosarti Pacifica* fu Giovanni Battista, nubile, domt a Bassiano (Roma).	*Pietrosanti Maria-Pacifica* fu Giovanni Battista, nubile, domt. come contro.
»	383621	63 —	Furno *Rosalia* fu Pellegrino, minore sotto la p. p. della madre Fortunato Maria fu Antonio, ved. Furno, domt in Apollosa (Benevento).	Furno *Maria-Rosalia* fu Pellegrino, minore, ecc., come contro.
»	432688	280 —	Iurcovich *Anita* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Iurcovich Valentino, domt. a Pola	Iurcovich *Aminta* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
» » »	202383 202671 202384	35 — 38,50 10,50	Casalboni *Amelia-Elena* di Gaetano, minore sotto la p p del padre, domt. a Frascati (Roma). L'ultima rendita è con usufrutto a Casalboni Gaetano di Alessandro.	Casalboni *Elena-Amelia* di Gaetano, minore, ecc., come contro. L'ultima rendita è con usufr. come contro.
»	443145	80,50	Zino *Gerolamo* fu Giovanni *Battista*, interdetto sotto la tutela di Denegri Girolamo fu Giuseppe, domt. in Isola del Cantone (Genova)	Zino *Giovanni Battista-Gerolamo* fu Giovanni, interdetto, ecc., come contro.
»	307468	150,50	Zino *Gerolamo* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Denegri Giuseppe fu Gerolamo, domt. in Isola del Cantone (Genova)	Zino *Giovanni-Battista-Gerolamo* fu Giovanni, interdetto, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	833847	458,50	Zino *Gerolamo* fu Giovanni *Battista*, interdetto sotto la tutela di Denegri Girolamo, domt. in Isola del Cantone (Genova).	Zino *Giovanni Battista* fu Giovanni, interdetto, ecc., come contro.
»	833966	192,50	Denegri Gio Batta, Carolina e Gerolamo fu Giuseppe, eredi indivisi del padre Denegri Giuseppe fu Gerolamo, domt. in Isola del Cantone (Genova); con usufrutto vitalizio a Zino *Gerolamo* fu Giov. *Battista* interdetto sotto la tutela di Denegri Gerolamo fu Giuseppe, domt. in Isola del Cantone (Genova).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Zino *Giovanni Battista-Gerolamo* fu Giovanni, interdetto, ecc., come contro.
Cons. 5 %	547243	175 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	346006	8,50	Diena *Emilia* di Isaia, nubile, domt in Alba (Cuneo)	Diena *Diana-Anna-Emilia* di Isaia, nubile, domt. come contro.
3,50 % Red. (1934)	76947	45,50	Panzuto antonio di *Antonio*, domt. a Montano Antolia (Salerno).	Panzuto Antonio di *Nicola*, domt. come contro.
Buoni del Tes. quinquennali	461 462	Cap. 1.000 — Id. 1.000 —	Pallara *Rosario* } di Gaetano, minori sotto la Pallara *Maria-Santa* } p. p del padre.	Pallara *Oronzo-Martino-Pompeo-Rosario* } di Gaetano minori Pallara *Annunziata-Maria-Santa* } ecc. come contro
3,50 % Red. (1934)	363608	2.894,50	*Longone* Domenico di Biagio, minore sotto la p. p. del padre, domt. in Auletta (Salerno).	*Langone* Domenico di Biagio, minore, ecc., come contro.
Prestito Naz. 4,50 %	11738	157,50	Gagliardi *Armanno* fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Farnò Maria Grazia, ved. Gagliardi, domt. a Napoli.	Gagliardi *Ermanno* fu Felice, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	623610	14 —	Bonassi *Giuseppe* fu Antonio, minore sotto la tutela di Bonassi Alessandro fu Luigi, domt. a Bergamo.	Bonassi *Vittorio* fu Antonio, minore, ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	87968	49 —	Di Lollo Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Viglione *Felicia* fu Michele, ved. Di Lollo, domt a Spinazzola (Bari).	Di Lollo Giuseppe fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Viglione *Maria-Felicia* fu Michele, ved. ecc., come contro.
»	177906	3,360 —	Seghi Tommaso fu Emilio, domt. a Certaldo (Firenze), con usufr. a *Giancristofori Angelina* fu Pietro, domt. a Firenze.	Intestata come contro; con usufrutto a *Giancristofaro Angiola* fu Pietro, domt. a Firenze.
» » »	65619 65620 65621	175 — 175 — 175 —	*De Risi* Marianna di Andrea, moglie di Rocco *Salvatore* domt. a Castelbaronia (Avellino).	*De Riso* Marianna di Andrea, moglie di Rocco *Santoro*, domt. come contro.
»	79377	528,50	Fontana *Rina* detta *Prosperina* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Vercelli Pietro fu Andrea, domt. a Mombercelli (Alessandria)	Fontana *Prosperina detta Rina* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
»	259096	297,50	Torelli Renato fu Bruno, minore sotto la p. p. della madre Lagi *Rita* di Luigi, ved. Torelli, domt. a Scarperia (Firenze).	Torelli Renato fu Bruno, minore sotto la p. p. della madre Lagi *Clorinda* di Luigi, ved., ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	724628	105 —	Bertolotti Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Torino.	Bertolotti *Potachin* Giuseppe fu Giuseppe, domt. a Torino.
3,50 % Red. (1934)	192074	70 —	*Ferraris* Lucia fu Valente, minore sotto la p. p. della madre Malgoni *Oriele*, ved. *Ferraris*, domt. in Oreno (Milano)	*Ferrario* Lucia fu Valente, minore sotto la p. p. della madre Malgoni *Uriele* ved. *Ferrario*, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	26650	1827 —	Bolgè Alfredo fu Carlo, domt. a Milano; con usufr. a Monti *Rina* fu Ambrogio, nubile, domt. a Milano.	Intestata come contro, con usufr. a Monti *Maria-Regino-Pierina* fu Ambrogio, nubile, domt. a Milano
»	26651	1827 —	Bolgè Arsace fu Carlo, domt. a Milano; con usufr. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4574)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.